

Lotta agli abusi sul lavoro e se DFE e DI per una volta facessero un gesto concreto?

Risposta del 9 dicembre 2019 all'interpellanza presentata il 15 novembre 2019 da Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti

L'interpellante si attiene al testo.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Con questo atto parlamentare si solleva il tema delle organizzazioni di stampo mafioso e la preoccupazione di una loro infiltrazione in Svizzera vincendo appalti a prezzi stracciati, possibili solo grazie a taglieggiamenti sui salari e abusi vari a scapito dei lavoratori.

Secondo gli interpellanti, nei cantieri di AlpTransit vi sarebbero stati abusi di ogni genere e nessuno avrebbe controllato nulla. A tal riguardo si rimanda innanzitutto alle risposte date dal Consiglio di Stato ai numerosi atti parlamentari precedenti che sollevavano il tema delle infiltrazioni mafiose: la risposta del 23 dicembre 2015 all'interrogazione¹ n. 161.15, *Le mafie si rafforzano in Svizzera. Il Ticino cosa fa?*; la risposta del 27 settembre 2017 all'interrogazione² n. 114.17, *La mafia mette radici in Ticino: Berna se ne renda conto!*; la risposta del 18 ottobre 2017 all'interrogazione³ n. 133.17, *Infiltrazioni mafiose*; il rapporto del 25 aprile 2018, con il messaggio⁴ n. 7529, riguardanti la mozione del 6 novembre 2017 *Permessi di soggiorno, attività commerciali e infiltrazioni mafiose*; la risposta del 2 ottobre 2019 all'interrogazione⁵ n. 127.19 *Reati patrimoniali, terrorismo, infiltrazioni mafiose: il Dipartimento delle Istituzioni che fa?*

Nella lotta alla criminalità organizzata la competenza spetta in primo luogo alla Confederazione. A tal riguardo rileviamo che nella risposta data al Consigliere nazionale Fabio Regazzi, citata dagli interpellanti, il Consiglio federale afferma che nel quadro di un progetto pilota saranno elaborate, insieme alle autorità ticinesi, misure integrate al piano di azione per combattere il crimine organizzato italiano. Il previsto piano di azione antimafia, che comprenderà una serie di misure preventive, cooperative e repressive, servirà alle autorità federali e cantonali come strumento di lavoro operativo.

Come abbiamo avuto modo di esporre nelle risposte agli atti parlamentari suddetti, le autorità cantonali giudiziarie, inquirenti e amministrative sono attente da anni e hanno messo in atto misure volte alla prevenzione e alla lotta contro il fenomeno delle infiltrazioni mafiose. Si veda in particolare la risposta all'interrogazione n. 133.17, domanda numero 6. Per quanto riguarda le domande puntuali poste dalla vostra interpellanza rispondiamo come segue.

1. *Non ritiene necessario mettere in atto, con la collaborazione attiva dei Dipartimenti interessati, misure di tipo amministrativo che incoraggino i lavoratori e le lavoratrici*

¹ [Interrogazione n. 161.15](#): *Le mafie si rafforzano in Svizzera. Il Ticino cosa fa?*, Paolo Pagnamenta e Natalia Ferrara per il gruppo PLR, 23.12.2015.

² [Interrogazione n. 114.17](#): *La mafia mette radici in Ticino: Berna se ne renda conto!*, Boris Bignasca e Giorgio Fonio, 30.05.2017.

³ [Interrogazione n. 133.17](#): *Infiltrazioni mafiose*, Claudia Crivelli Barella, Michela Delcò Petralli e Francesco Maggi, 16.06.2017.

⁴ [Messaggio n. 7529](#): *Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 6 novembre 2017 presentata da Matteo Pronzini "Permessi di soggiorno, attività commerciali e infiltrazioni mafiose"*, 25.04.2018.

⁵ [Interrogazione n. 127.19](#): *Reati patrimoniali, terrorismo, infiltrazioni mafiose: il Dipartimento delle istituzioni che fa?*, Sabrina Gendotti, 24.07.2019.

vittime di abusi sui luoghi di lavoro (in particolare di ordine salariale, ma relativamente a tutte le questioni concernenti il rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali) a denunciare queste situazioni?

Come per la Confederazione, anche per il Canton Ticino la lotta alla criminalità organizzata e più in generale contro gli abusi nel mercato del lavoro costituisce una priorità. Il Dipartimento delle istituzioni (DI) e il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) hanno istituito già da tempo una collaborazione attiva in questo ambito. Nel 2004 sono entrate in vigore le misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone e nel 2008 è entrata in vigore la Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN; RS 822.41). Entrambi gli strumenti hanno lo scopo di proteggere i lavoratori dagli abusi, dal dumping sociale e salariale e dallo sfruttamento in genere. Con gli stessi è inoltre stata formalmente introdotta la possibilità, per le autorità coinvolte, di scambiarsi le informazioni, cosa che attualmente permette di avere una visione globale delle situazioni di illegalità e di essere più incisivi nella repressione degli abusi. Tuttavia, i casi d'illegalità particolarmente ben escogitati non possono emergere se non attraverso la segnalazione da parte delle vittime, ossia di coloro che subiscono tali abusi. Per questo motivo il DFE ha creato due punti di contatto, uno per ciò che ruota attorno al lavoro nero e uno che concerne gli abusi salariali. Entrambi sono facilmente reperibili all'indirizzo www.ti.ch/lavoro.

2. *Non ritiene necessario, proprio per rendere esplicita la volontà del Governo di favorire l'emergere di situazioni di irregolarità, mettere in atto misure concrete per far ottenere al sig. Zerroudi e agli altri operai testimoni dell'inchiesta un permesso di lavoro in Svizzera? Sarebbe una decisione dal forte impatto sull'opinione pubblica, quella sempre più convinta che "non si può fare niente" in questi casi e che chi tenta di fare qualcosa alla fine ci va di mezzo.*

Premesso che non possiamo rispondere in merito al caso concreto, in termini generali esprimiamo le seguenti considerazioni. In primo luogo il Consiglio di Stato ammira chi con tanto coraggio civile e senso civico denuncia simili forme di soprusi e abusi che non sono tollerabili per nessuno. Dal punto di vista dei permessi rileviamo come, a determinate condizioni, L'Ufficio della migrazione, con l'approvazione dell'autorità federale, possa rilasciare un permesso di soggiorno atto a garantire la tutela dei vari interessi in gioco. Pertanto se si riscontra una situazione personale particolarmente grave ai sensi dei combinati disposti degli artt. 30 cpv. 1 lett. b della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e 31 della relativa ordinanza, le autorità della migrazione, sulla scorta di un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati, se adempite le condizioni rilasciano un permesso di dimora. Un permesso può inoltre essere accordato qualora la presenza della persona straniera sia necessaria ai fini di un procedimento penale, sempre secondo i citati articoli e anche secondo l'art. 32 cpv. 1 lett. d.

Sempre in un contesto di tutela di persone in uno stato di necessità, è anche possibile concedere un periodo di recupero e riflessione per le vittime e i testimoni di tratta di esseri umani. Per questo specifico ambito è stato sviluppato un determinato modus operandi che permette di mettere in rete tutte le autorità e gli enti pubblici o privati toccati affinché la presa a carico delle potenziali vittime sia efficace e sicura, senza tuttavia compromettere eventuali interessi d'inchiesta. Alle vittime e ai testimoni di tratta di esseri umani è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata per il tempo in cui la loro presenza è necessaria. È parimenti rilasciato un permesso di dimora nell'ambito della protezione extra-processuale dei testimoni se a tal proposito è stata emanata una decisione passata in giudicato

sull'attuazione di un programma di protezione ai sensi dell'art. 8 della Legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni [LPTes; RS 312.2] o se è stato concluso un accordo riguardo all'accoglienza di una persona da proteggere proveniente dall'estero ai sensi dell'art. 28 della stessa legge.

Ogni caso deve essere esaminato e valutato in base alle peculiari e particolari circostanze concrete. Per poter usufruire di un permesso di soggiorno in deroga alle disposizioni ordinarie in virtù dell'art. 30 LStrl devono emergere fatti particolari di una certa rilevanza ed eccezionalità. Le decisioni sono sottoposte all'approvazione della Segreteria di Stato della migrazione. Questa impostazione restrittiva intende impedire che le disposizioni astringenti previste dalla legislazione in materia di stranieri siano aggirate creando situazioni di abuso.

3. *Le recenti sentenze di assoluzione (processo Consonni, operaio morto al Ceneri nel 2010) hanno creato sconcerto nell'opinione pubblica, diffondendo proprio l'idea che alla fine chi organizza forme di lavoro e di remunerazione illegale riesca comunque a farla franca. Non ritiene il Governo, pur nel rispetto della separazione dei poteri, di dover avviare una serie di verifiche sui rapporti tra la Magistratura e la Polizia, in particolare nello sviluppo delle inchieste (scambio tempestivo delle informazioni, sviluppo delle indagini, collaborazione con i servizi amministrativi, eccetera) onde evitare che lacune o imprecisioni nelle stesse possano poi essere utilizzate dalle imprese prevenute per cavarsela al momento dei processi?*

Innanzitutto va premesso che il Governo, in virtù del principio della separazione dei poteri e dell'indipendenza della Magistratura, non può intervenire relativamente all'operato della stessa. Il Consiglio di Stato, potere esecutivo, non può commentare le decisioni del potere giudiziario e nemmeno sindacare sul modo in cui le autorità giudiziarie apprezzano le prove, accertano le fattispecie e applicano il diritto materiale e formale, spettando questo compito alle autorità che statuiscono quali autorità superiori. L'autorità preposta all'esame del funzionamento della giustizia è il Consiglio della Magistratura. Rileviamo inoltre che nell'ambito dell'istruzione penale solo il procuratore pubblico ha la competenza di dirigere e sviluppare l'inchiesta con il necessario costante scambio di informazioni con gli inquirenti di polizia, conformemente all'art. 9 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero. Si rammenta che la Polizia cantonale, che opera quale autorità del perseguimento penale, sottostà alla vigilanza e alle istruzioni del Ministero pubblico. Ciò è ribadito, oltre che nel Codice di procedura penale, anche nella Legge di polizia, secondo cui l'attività della Polizia giudiziaria è esercitata sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Ministero pubblico e delle autorità giudiziarie competenti e non del Consiglio di Stato.

Il Ministero pubblico, da noi interpellato, ritiene che i rapporti con la Polizia cantonale siano ottimi e che le informazioni siano scambiate con tempestività. Lo testimoniano le numerose inchieste andate a buon fine, raffrontate ai due casi segnalati dall'interpellante. Va inoltre considerato che il caso Consonni, citato nell'atto parlamentare, sulla base di informazioni da noi assunte presso l'autorità del perseguimento penale è ancora sub iudice. Il Consiglio di Stato non ritiene quindi di potere né dover avviare verifiche sui rapporti tra Magistratura e Polizia cantonale.

Insoddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.